

# CIRCOLARE n° 03/2012

**DATA: 17/01/2012****A/TO CA:** Titolare dell'attività / Responsabile Sicurezza**DA/FROM:** TECNOLARIO S.r.l.**TEL/FAX N°:** 0341 / 49.42.10**N° PAG.:** 2**Oggetto: FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO – RSPP**

<b>Fonti normative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.M. 16/01/1997;</li> <li>• Art. 34 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;</li> <li>• <b>Accordo 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n.223/CSR) – FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI</b> ai sensi dell'art. 34, c.2 e 3 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.</li> </ul>
<b>Dettaglio</b>	E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 l'accordo tra il Ministero del lavoro e della politiche sociali, il ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui <b>CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)</b> , ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
<b>Principali novità FORMAZIONE DATORE DI LAVORO</b>	<p>La formazione dei lavoratori viene definita in relazione al livello di rischio delle Organizzazioni individuato nei livelli Basso, Medio, Alto. Il livello di rischio delle Organizzazioni è definito in funzione del codice ATECO 2002-2007 dell'attività (vedasi allegato 2) ed è distinto in basso, medio ed alto.</p> <p>I percorsi formativi sono articolati in moduli associati ai 3 differenti livelli di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BASSO → 16 ORE</li> <li>• MEDIO → 32 ORE</li> <li>• ALTO → 48 ORE</li> </ul>
<b>AGGIORNAMENTI</b>	<p>È introdotto l'obbligo di aggiornamento quinquennale (5 anni) per tutti i livelli di rischio individuati, come di seguito descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BASSO → 6 ORE</li> <li>• MEDIO → 10 ORE</li> <li>• ALTO → 14 ORE</li> </ul> <p>L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche ai datori di lavoro che abbiano frequentato un corso di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 e quelli che risultavano esonerati, questi ultimi hanno tempo 24 mesi per provvedere alla formazione.</p>
<b>CREDITI FORMATIVI 1</b>	NON SONO TENUTI A FREQUENTARE il corso di formazione i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione con contenuti conformi ai disposti di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (vecchi corsi 16 h) e gli esonerati dalla frequenza di corsi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 626/94.
<b>CREDITI FORMATIVI 2</b>	NON SONO TENUTI A FREQUENTARE il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP ai sensi dell'art. 32, c. 2, 3 e 5 del D.Lgs. 81/08 che abbiano svolto corsi nel rispetto dei disposti di cui all'accordo Stato – regioni del 26/01/2006 e s.m.i..
<b>CREDITI FORMATIVI 3</b>	SONO TENUTI A FREQUENTARE il corso di formazione i datori di lavoro tutti coloro che abbiano svolto un corso conforme ai disposti di Legge ma che abbiano in essere (oggi) una attività con codice ATECO con livello di rischio diverso (più alto) da quello dell'attività svolta quando hanno eseguito il corso.

<b>MODALITÀ CORSO 1</b>	<p>I corsi possono essere svolti solo da soggetti formatori riconosciuti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regioni e soggetti accreditati dalle stesse in conformità ai modelli di accreditamento definiti dalle stesse;</li> <li>• Università;</li> <li>• INAIL;</li> <li>• VVF;</li> <li>• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;</li> <li>• Fondi interprofessionali di settore;</li> <li>• Ordini e collegi professionali del settore specifico di riferimento.</li> </ul> <p>Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e de lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente od avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.</p>
<b>MODALITÀ CORSO 2</b>	<p>I docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<b>MODALITÀ CORSO 3</b>	<p>Le sessioni didattiche devono prevedere un registro di presenza dei partecipanti, l'obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste ed una verifica finale.</p> <p>È possibile eseguire i corsi mediante metodologie di e-Learning complesse ovvero che garantiscono la presenza di un tutor al corso sempre on-line in modo da garantire una forma di dibattito – forum a distanza (vedasi allegato 1).</p>
<b>NUOVE ATTIVITÀ</b>	<p>Per i datori di lavoro che avviano una nuova attività – e che non abbiano mai fatto corsi di cui alla presente - la formazione deve essere effettuata entro e non oltre 90 gg dalla data di inizio della propria attività.</p>
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<p>NON SONO TENUTI A FREQUENTARE i corsi indicati i datori di lavoro che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata di vigore del presente accordo entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (11/07/2012) e rispettosi delle previsioni di cui all'art. e del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.</p>
<b>ALLEGATO 1</b>	Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
<b>ALLEGATO 2</b>	Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007

*TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.*

**Tecnolario S.r.l.**  
Area Sicurezza